



Città di Pescia

Oggetto: MISURE ANTI-VETRO E ANTI-ALCOOL IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NOTTAMBULA" DEL 25 e 26 GIUGNO 2016

IL SINDACO

Visto il programma della manifestazione "Nottambula" che si svolgerà il 25 e il 26 giugno 2016;

Visto che la suddetta manifestazione si è svolta anche negli anni passati e che sono stati rilevati, principalmente per gli effetti dell'abuso di alcool ed in generale per gli aspetti degenerativi degli spettacoli musicali, non tanto problemi di ordine pubblico ma piuttosto di degrado, di disagio: come bivacchi, sporcizia, danneggiamenti e comportamenti incivili a danno anche del patrimonio artistico e culturale di Pescia;

Che da parte di alcuni partecipanti, in chiaro stato di alterazione dovuta presumibilmente all'alcool, si sono verificate rotture di contenitori di vetro, contenenti bevande acquistate presso gli esercizi di somministrazione posti anche all'interno dell'area interessata dalla manifestazione;

Visto che il Codice del Commercio, Legge regionale n. 28/2005, come modificato da ultimo dalla Legge regionale 52/2012, al comma 3 dell'articolo 15-bis, attribuisce ora al Comune la potestà di limitare o vietare la vendita di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico nell'ambito del commercio in sede fissa".

Ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla tutela della salute pubblica, del decoro, della vivibilità urbana rispetto alla parziale limitazione della libertà di impresa e di consumo personale;

Richiamato l'art.50 del d.lgs 267/2000;

ORDINA

all'interno dell'area interessata dalla manifestazione "Nottambula" (e quindi nel perimetro compreso tra: via Rosselli Ponte Europa, viale Europa a SUD, viale Ricciano e via dei Colli per Uzzano a EST, viale Buozzi e piazzetta del Moro a NORD e viale Fiume, via Sismondi, Borgo della Vittoria via Vetturali, piazza Obizzi, via Oberdan ad OVEST), agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato alimentare, agli artigiani del settore alimentare ai titolari di distributori automatici ed a chiunque titolato alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e non, ad eccezione si tratti di servizio a domicilio del cliente effettuato solo da personale addetto:

dalle ore 18.00 del giorno 25 giugno 2016 alle 05,00 del giorno 26 giugno 2016

- **Il divieto di somministrazione, di vendita, anche da asporto e il trasporto, di bevande SUPER-ALCOLICHE (>21°) all'interno di qualsiasi tipo di contenitore;**

-

dalle ore 00.00 alle 05,00 del giorno 26 giugno 2016

- **Il divieto di somministrazione, di vendita, anche da asporto e il trasporto, di bevande ALCOLICHE in genere, all'interno di qualsiasi tipo di contenitore;**

-

dalle ore 18.00 del giorno 25 giugno 2016 alle 05,00 del giorno 26 giugno 2016

- **Il divieto A CHIUNQUE, di trasportare contenitori di vetro di qualsiasi genere atti a contenere bevande;**

DISPONE

che tutte le attività interessate dall'evento denominato NOTTAMBULA, e rientranti nel sopra specificato perimetro, espongano in modo ben visibile un cartello di avviso, recante l'informativa per l'utenza del divieto in questione.

AVVERTE

La violazione del divieto di cui alla presente Ordinanza è punita per gli esercizi in sede fissa ai sensi

attualmente prevista in euro da 500,00 a euro 3.000,00 come richiamato all'art. 102 comma 4 della medesima Legge.

In caso di reiterata violazione del divieto di cui alla presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 102 comma 8 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii., può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

L'inosservanza alle altre prescrizioni, escluse dal precedente punto, sono soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma prevista dall'art. 7 bis del D. L.vo 267/2000 (Testo unico enti locali).

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ed è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

Della adozione della presente ordinanza sarà data notizia attraverso la Rete Civica del Comune (sito istituzionale www.comune.pescia.pt.it) e sugli organi di informazione locale.

Il presente provvedimento viene trasmesso alle Associazioni di Categoria perché ne curino la massima diffusione.

La Polizia Municipale e la Forza pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è trasmesso, per quanto di competenza, alla Prefettura di Pistoia.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi ricorso al TAR della Toscana e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo.

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati come sopra individuati.

La Polizia Municipale e le altre forze dell'ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Il Sindaco
Oreste GIURLANI

